

N. R.G. 5682/2016



**TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA**

PRIMA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **5682/2016**

tra

██████████ (c.f. ██████████) ██████████  
rappresentati e difesi dall'avv. GIAMPIERI DANIELA, (c.f. ██████████)  
ed elettivamente domiciliati C.so Garibaldi, 43, Ancona, presso e nello studio di  
quest'ultimo

ATTORE/I

E

██████████ (c. f. ██████████) rappresentato e difeso dall'avv. ██████████  
██████████ (c.f. ██████████) ed elettivamente domiciliati in ██████████  
██████████, presso e nello studio di quest'ultimo

CONVENUTO/I

Oggi **23 ottobre 2019** ad ore **9,00** innanzi al dott. Rosario Vizzari, sono comparsi:

██████████ con avv. GIAMPIERI DANIELA oggi sostituito dall'avv. Sara  
Bernabei, che compare anche per la sig. ██████████  
per ██████████ il legale rappresentante sig. ██████████, assistito dall'avv.  
██████████ oggi sostituita dall'avv. ██████████

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni:

- come da note conclusive parte attrice/opponente;
- come da prima memoria ex art.183 VI° c. cpc parte convenuta/opposta;

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.*  
dandone lettura. Verbale chiuso alle ore 14,55

Il Giudice

dott. Rosario Vizzari





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA**  
**PRIMA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **5682/2016** promossa da:

██████████ ██████████ (c.f. ██████████) e ██████████ ██████████, rappresentati e difesi dall'avv. GIAMPIERI DANIELA, (c.f. GMPDNL69E71A271M) ed elettivamente domiciliati C.so Garibaldi, 43, Ancona, presso e nello studio di quest'ultimo

ATTORE/I

E

██████████ (c. f. ██████████) rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ ██████████, (c.f. ██████████) ed elettivamente domiciliati in ██████████ ██████████, presso e nello studio di quest'ultima

CONVENUTO/I

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni attori proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1140/2016, emesso da questo Tribunale in favore della società ██████████ per l'importo di € 11.700,00, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni : *"in via principale: annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto per le ragioni sin qui esposte, con particolare riferimento all'invalidità e/o inefficacia delle scritture private del 15/10/2014 e 22/10/2014 allegata dalla controparte nel procedimento monitorio come doc.ti n. 3 e 4 e comunque per l'inesistenza del credito ingiunto. Con vittoria di spese, compenso, 15% spese generali, cap ed iva come per legge"*.

Si costituiva in giudizio la ██████████ contestando la domanda in opposizione ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"in via preliminare, stante il*



disconoscimento compiuto dal [REDACTED] con atto di citazione della propria sigla apposta nelle scritture private del 15 ottobre 2014 e 22 ottobre 2014, si chiedeva la verifica della sottoscrizione e che il Giudice disponesse gli accertamenti tecnici necessari e indicando come scrittura di comparazione gli avvisi di ricevimento siglati dal Sig. [REDACTED] in data 13/10/2015 già in atti del procedimento monitorio; **nel merito**, rigettare l'opposizione proposta dal Sig. [REDACTED] e dalla Sig.ra [REDACTED] avverso il Decreto Ingiuntivo nr. 1140/2016 e confermare integralmente il decreto stesso Con vittoria di spese, diritti e competenze di causa."

La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti e di consulenza tecnica d'ufficio grafologica.

In data odierna dopo breve discussione orale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva decisa.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art.1 del D.L. n.83/2015, convertito con la Legge n.132/2015 che ha modificato il D.L. 179/2012, convertito con modificazione nella legge 221 del 17/12/2012, nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015.

In via preliminare ed assorbente, ritiene questo giudice di dover esaminare la questione relativa all'esistenza del credito in capo della cessionaria/opposta, in relazione alla documentazione in atti, così come prodotta dalla stessa.

Orbene dall'esame dei documenti ed in particolare del documento cd "cessione di credito ex art. 1260 cc..." del 15.10.2014 e dal documento cd "scrittura privata" del 22.10.2014 (doc. n.3 e n.4 di cui al D.I. opposto), che sono posti alla base dell'emissione del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, costituendo asserita prova del credito azionato, emergono tutta una serie di elementi ed incongruenze che costituiscono base per procedere inevitabilmente alla revoca dell'opposto decreto.

Difatti la cd. cessione di credito, risulta regolarmente sottoscritta solo da un'unica parte, l'opponente [REDACTED] non risultando la sottoscrizione di nessuna delle altre parti, ma in particolare non risultando essere sottoscritta dalla [REDACTED], società cedente. Ma v'è più, in quanto non risulta neppure sottoscritta dalla coobbligata Sig. [REDACTED] e né dal legale rappresentante della ditta [REDACTED], risultando in atti la mera apposizione di un timbro.

La S.C. in merito in recente pronuncia ha sancito: "Il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi... .. (omissis)"; Cassazione civile, sez. II, 09/07/2018, n. 18016.



Nessuna prova è emersa dell'asserita esistenza del contratto di cessione del credito, non ritenendo il giudicante la cd cessione di credito avere alcuna velenza per mancanza di sottoscrizione delle parti.

Altrettanto dicasi per la cd scrittura privata del 22.10.14, nella quale non si da atto neppure della sopraggiunta cessione del credito e il [REDACTED] riconosce non al cessionario ma al cedente il credito, impegnandosi al pagamento in favore della [REDACTED] (cessionario), che di per sé, oltre che per i motivi di cui sopra, non può comunque qualificarsi come prova concreta del credito, stante la mancata sottoscrizione di tutte le parti.

Parte opposta (attore in senso sostanziale) non ha ottemperato ad un suo preciso onere di provare i fatti posti a base della domanda ai sensi dell'art. 2697 c.c (onere della prova).

Da ciò ne consegue che non essendo emersi in atti documenti conducenti in relazione alla regolare cessione del credito a favore di parte opposta, il decreto ingiuntivo andrà revocato.

Tenuto conto del comportamento processuale tenuto dal [REDACTED] che ha disconosciuto le uniche firme apposte sulla cessione di credito e sulla scrittura privata in atti (doc. 3 e 4 di cui sopra), determinando l'espletamento della CTU grafologica e conseguentemente le relative spese vanno poste a suo carico, con compensazione delle spese di lite tra le parti, tranne che quelle a favore di [REDACTED], da porsi a carico di parte opposta.

### P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

revoca il decreto ingiuntivo n. 1144/2016 reg. D.I., dell'intestato Tribunale, dichiarandolo nullo e di nessuna efficacia;

compensa le spese tra [REDACTED] e la [REDACTED].

Condanna altresì la parte [REDACTED] a rimborsare alla parte [REDACTED] le spese di lite, che si liquidano in € 2.730,00 per compensi, € 120,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi.

Liquida le spese di C.T.U. come da separato decreto, ponendole definitivamente a carico di [REDACTED].

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Ancona 23 ottobre 2019

Il Giudice  
dott. Rosario Vizzari  
atto sottoscritto digitalmente

